



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "N. Nicolini"

TOLLO (CH) - VIA CASALE FELIZZI SNC – Tel. 0871. 961126 - 961587

Email: chic81300t@istruzione.it – Pec: chic81300t@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocomprensivotollo.edu.it

Cod. Mecc. CHIC81300T – Cod. Fisc. 80003000694

I.C. "N.NICOLINI"-TOLLO Prot. 0009104 del 14/11/2022 I-1 (Uscita)

Ai docenti referenti di plesso dell'Istituto "I.C. Nicolini"

Oggetto: Linee guida 2022/2023 per sostituzioni docenti assenti periodi brevi

Il Dirigente scolastico

Considerate le segnalazioni di criticità emerse per le sostituzioni dei docenti assenti nei vari plessi;

Considerata imprescindibile la tutela del diritto allo studio dei discenti;

Visto l'art. 1, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che introduce il divieto di conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi di cui al primo periodo dell'art. 1 comma 78 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.;

Visto che i posti di potenziamento secondo l'art. 1 comma 95 della Legge 13 luglio 2015 n. 107 non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell'ambito dell'orario di servizio contrattualmente previsto nel rispetto dell'art.28 comma 1 del CCNL 2016/18 e purché si tratti di assenze superiori a 10 giorni;

Visto quanto disposto dall'art. 1, comma 85, della sopra richiamata Legge 107/2015, e tenuto conto degli obiettivi di cui al comma 7 dell'art. 1 della Legge citata, il dirigente scolastico può effettuare sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia. I docenti possono essere impiegati anche in gradi di istruzione inferiore, fermo restando il possesso del titolo di studio d'accesso. Il personale in questione mantiene lo stipendio del grado di istruzione di appartenenza;

Considerato che nella scuola dell'infanzia, anche per brevi periodi si può procedere alla sostituzione dei docenti assenti dal secondo giorno di assenza utilizzando le graduatorie d'istituto;

Considerato che nella scuola primaria la sostituzione dei docenti, temporaneamente assenti, è regolata dall'art.7 del D.M. del 25/05/2000 n. 201 secondo il quale per assenze fino a 5 giorni, non si procede al conferimento della supplenza se è possibile utilizzare personale interno al plesso;

Considerato che nella scuola secondaria la legge 448/2001 (art. 22 c. 6) ha previsto la possibilità di utilizzare personale a disposizione o che si è reso disponibile con orario in eccedenza sino a 24 ore

settimanali, per assenze fino a 15 giorni e per docenti a disposizione si intendono coloro che devono completare l'orario di cattedra, o che, per situazioni particolari, siano senza classe (viaggi, stage, ecc.) oppure siano rientrati dopo il 30 aprile a disposizione della scuola;

Considerato che per assenze oltre i 15 giorni si procede regolarmente al conferimento di incarichi a tempo determinato e che per la sostituzione del docente con un orario d'insegnamento strutturato su più scuole ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza (comma 5 art. 7 DM n. 201 del 25.5.2000);

Vista la nota n. 9839 del Miur dell'8/11/2010 dove "...si ribadisce l'obbligo di provvedere alla sostituzione di detto personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo";

Tenuto conto che l'art. 16 del CCNL/2007 prevede di recuperare i permessi brevi;

Tenuto conto degli artt. 2047-2048 del Codice Civile, nei quali si precisa che la sorveglianza, la sicurezza e l'incolumità dei minori hanno la necessaria priorità rispetto alla didattica;

Dispone

le seguenti **LINEE GUIDA**

I docenti sono tenuti a comunicare la propria assenza, nelle modalità previste dalla normativa, in maniera il più possibile tempestiva, per ottimizzare l'organizzazione delle sostituzioni.

Ciascun docente è responsabile della sicurezza della classe e di ciascuno studente, secondo l'orario d'Istituto. Eventuali ritardi o assenze non comunicate alla scuola tempestivamente, oltre a costituire possibile motivo di provvedimento disciplinare, non esimono il docente da tale responsabilità.

INDICAZIONI GENERALI

I docenti assenti dovranno essere sostituiti seguendo le sotto indicate priorità:

1. insegnanti liberi per assenza della classe (viaggi/uscite didattiche);
2. docenti che devono recuperare ritardi o ore di permesso già fruiti. Il computo delle ore verrà annotato in un apposito registro compilato dal collaboratore /referente di plesso del DS e comunicato mensilmente al Dirigente scolastico;
3. docenti che hanno dato la disponibilità in orario aggiuntivo (le ore saranno retribuite e/o recuperate);
4. docente di potenziamento non impegnato in attività specifiche deliberate nel PTOF;

5. docente di sostegno il cui alunno risulti assente;
6. docente di classe parallela a quella del docente assente se nella propria classe è presente l'insegnante di sostegno. Nel caso specifico il docente di sostegno poiché contitolare sulla classe, assume la responsabilità a tutti gli effetti almeno per il tempo della sostituzione necessaria e imprescindibile. Qualora si tratti di docente di sostegno che segue un alunno con gravità, la permanenza, da solo nella classe, sarà limitata ai casi di necessità ed eccezionalità valutati dal referente di plesso;
7. La ripartizione di alunni in altre classi viene considerata l'ultima scelta da effettuare e va praticata solo in casi estremi. Gli alunni saranno distribuiti eventualmente in piccoli gruppi sulle classi vicine per età e saranno predisposte attività di lavoro uniche o differenziate in modo da coinvolgere tutti i presenti.

INDICAZIONI SPECIFICHE

- Scuola dell'infanzia

Il primo giorno di assenza sarà coperto dall'ampliamento dell'orario del docente di sezione in accordo preventivo con la collega assente.

Il secondo giorno, se l'assenza dovesse perdurare viene nominato il docente a td.

In caso di docenti di sostegno presenti in sezione, l'orario di copertura potrà essere ripartito tenendo conto della situazione (gravità-non gravità) dell'alunno DVA.

PRECISAZIONI

Qualora l'assenza si verificasse nella classe dove è presente solo l'insegnante di sostegno con alunno in gravità e ci fossero, in altre classi, contemporaneità e/o insegnanti di potenziamento non impegnati nelle attività di progetto deliberate nell'ambito del Piano di miglioramento, i docenti in contemporaneità sono impiegati per le sostituzioni.

Durante le attività di supplenza gli alunni di tutte le classi coinvolte dalla rimodulazione dell'orario, dovranno essere impegnati comunque in attività didattiche definite e organizzate. Sarà motivo di controllo e verifica il lavoro svolto.

I docenti che si spostano su altre classi per eventuali sostituzioni dovranno annotarlo sul RE.

Il presente documento va ad integrazione e sostituzione di alcune parti inerenti le sostituzioni dei docenti assenti esplicitate nelle Disposizioni Generali 2022-2023.

Il Dirigente scolastico

Daniela Marsibilio